

Allegato A Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022 – definizione delle modalità operative e procedurali

1. Soggetti proponenti e loro requisiti di ammissibilità

1.1 Possono accedere alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi (di seguito “misura promozione”), i soggetti proponenti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 (di seguito decreto ministeriale) sotto elencati:

- a) **le organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **le organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
- c) **le associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del Regolamento;
- d) **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del Regolamento;
- e) **i consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
- f) **i produttori di vino**, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) **i soggetti pubblici**, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) **le associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i);
- i) **i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j) **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f); esse devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.

1.2 In attuazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alle lettere h) ed i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

1.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela), nonché i soggetti proponenti di cui alla lettera i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese), devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

1.4 In attuazione di quanto disposto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi di quota regionale i progetti presentati dai

soggetti proponenti di cui al punto 1.1 che hanno sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Toscana. Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per sede operativa si intende il luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero l'area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1 lettera e). La localizzazione della sede operativa del soggetto proponente deve risultare da visura camerale. I progetti devono prevedere la promozione delle produzioni della Regione Toscana.

1.5 Ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 1002 del 04/10/2021 (di seguito D.G.R. n. 1002/2021) i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del precedente punto 1.1, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri.

1.6 Ai sensi del punto 2.6 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri.

1.7 I produttori di vino di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, in forma singola o associata, devono avere presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, nelle ultime tre campagne vitivinicole (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale.

1.8 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti devono avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021 (di seguito avviso nazionale), il soggetto proponente, il soggetto partecipante o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate nell'allegato M al decreto direttoriale.

1.9 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti devono possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Pertanto in attuazione dell'articolo 4, comma 2 dell'avviso nazionale, il soggetto proponente o in alternativa ciascun soggetto partecipante devono presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione Europea, redatta conformemente all'allegato C all'avviso nazionale.

1.10 In attuazione del punto 2.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, qualora il soggetto proponente, partecipi a più di un progetto, i progetti non possono essere rivolti allo stesso Paese terzo o allo stesso mercato del Paese terzo, purché nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021/2022, le richieste di contributo non superino l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00, secondo quanto disposto alla lettera f), comma 1, dell'articolo 9 del decreto ministeriale. Come disposto al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al

progetto nel caso dei soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1. Tale preclusione si applica qualora effettivamente il soggetto partecipante prenda parte attiva ad azioni di promozione destinate a medesimi Paesi terzi o medesimi mercati di Paesi terzi contenuti in progetti diversi, secondo quanto dichiarato nell'allegato H all'avviso nazionale. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per "mercato del Paese terzo" si intende l'area geografica, indicata nell'allegato R all'avviso nazionale, sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea, e per "Paese terzo" si intende un paese singolo o un'area geografica omogenea, definiti nell'allegato R all'avviso nazionale, siti al di fuori dell'Unione Europea.

1.11 In attuazione del comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale, non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrono in una delle seguenti fattispecie:

- a) non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- b) abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere h), i) e j), salvo nei casi previsti dalla normativa vigente;
- c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto.

1.12 In attuazione del comma 2 del medesimo articolo 17, il mancato accesso al sostegno di cui al punto 1.11, non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della normativa Europea vigente o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.11 sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa Europea in materia.

1.13 In attuazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 6986 del 2 luglio 2020, in relazione ai progetti approvati nell'annualità 2019/2020, l'epidemia COVID - 19 è da considerare causa di forza maggiore per la quale si applica quanto previsto al precedente punto 1.12. Pertanto, i soggetti che incorrano nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.11 possono presentare progetti di promozione nell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022.

1.14 A partire dall'annualità 2020/2021, ai soggetti beneficiari che non realizzano totalmente o parzialmente i progetti ammessi a contributo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 360369 del 6 agosto 2021 avente per oggetto " OCM VINO, misura "promozione nei Paesi terzi" – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893".

2. Durata dei progetti

2.1 I progetti hanno luogo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022, come specificato nei successivi punti 2.2 e 2.3.

2.2 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale, i progetti hanno luogo dal 1° marzo 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato dell'aiuto, e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2023, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale;

2.3 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale, i progetti hanno luogo dal 1° marzo 2022 ed entro il 30 agosto 2022, qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato dell'aiuto, ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa, ai sensi del comma 3

dell'articolo 7 dell'avviso nazionale.

3. Limiti massimi e minimi del contributo

3.1 Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto ministeriale, l'importo del contributo a valere sui fondi Europei è pari, al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto, salvo che, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 del decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali n. 513885 del 7/10/2021, il Ministero stabilisca una diversa percentuale di contributo concedibile, rispetto a quanto previsto dal suddetto articolo 13, comma 1 del decreto ministeriale, ove lo stato della procedura e l'efficace ed efficiente attuazione della misura lo consentano.

In ogni caso la residua percentuale è a carico del beneficiario.

3.2 Il contributo viene ammesso dalla Regione Toscana e concesso da AGEA, Organismo Pagatore, secondo le modalità stabilite dall'organismo stesso:

- sotto forma di anticipo, pari al massimo all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (per la rimanente quota) successivamente alla conclusione delle attività. Qualora il fabbisogno ammissibile erogabile superi le risorse assegnate alla misura, la percentuale dell'anticipo erogabile viene definita tra l'80% e il 60% al fine di soddisfare il maggior numero possibile di domande di contributo ritenute ammissibili;

oppure

- sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto.

3.3 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

3.4 In attuazione del punto 4.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto:

- non può essere inferiore a 60.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo non emergente, ed a 20.000,00 Euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo non emergente, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi non emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di 60.000,00 Euro di contributo.

- non può essere inferiore a 30.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente, di cui allegato R all'avviso nazionale, ed a 10.000,00 Euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo emergente, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di 30.000,00 Euro di contributo.

Qualora il progetto sia rivolto sia a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi non emergenti che a Paesi terzi o mercati di Paesi terzi emergenti, il limite minimo complessivo per progetto è di Euro 60.000,00 di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per Paese terzo e per mercato di Paese terzo (emergente o non emergente) sopra indicati.

3.5 In attuazione del punto 4.5 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, ciascun soggetto

partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario non emergente, un contributo minimo pari a Euro 2.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 1.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute. Qualora il progetto sia rivolto ad un Paese terzo emergente, o ad un mercato di un Paese terzo emergente, di cui all'allegato R all'avviso nazionale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per ciascun Paese terzo emergente o per ciascun mercato del Paese terzo emergente destinatario, un contributo minimo pari a Euro 1.000,00, e qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 800,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo emergente o mercato del Paese terzo emergente non vengono riconosciute.

3.6 In attuazione del punto 4.6 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, per i soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto (ad esempio quadro VE della dichiarazione annuale IVA o altra documentazione ufficiale). In caso di soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022. In ogni caso il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto regionale non può superare Euro 650.000,00, come disposto al successivo punto 3.8.

3.7 In attuazione del punto 4.7 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, per i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 1.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto (ad esempio quadro VE della dichiarazione annuale IVA o altra documentazione ufficiale). Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 1.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022. In ogni caso il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto regionale non può superare Euro 650.000,00, come disposto al successivo punto 3.8.

3.8 In attuazione del punto 4.8 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare Euro 650.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto ministeriale.

3.9 Nel rispetto del comma 8 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

3.10 In attuazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, la durata del contributo per ciascun progetto di promozione non supera i 3 anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo.

3.11 In attuazione del comma 4 del medesimo articolo 13, il contributo può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attività di promozione lo giustificano.

In deroga a quanto sopra, in attuazione all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 06/08/2021, n. 360369 e in ottemperanza al Regolamento delegato (UE) 2020/419, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un Paese terzo può essere prorogata, oltre il periodo di cinque anni di cui all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149, ma non oltre il 15 ottobre 2023, se giustificato in vista degli effetti dell'operazione. Il periodo di cinque anni di attività realizzate in un determinato Paese terzo o mercato di paese terzo a cui si applica la suddetta deroga decorre dal 15 luglio 2016, data di entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/1149. Le modalità di presentazione della domanda di proroga della durata del sostegno oltre i cinque anni, sono definite nell'avviso nazionale (articolo 3, comma 4, lettera f)) ed al successivo punto 6.3 del presente atto.

3.12 In attuazione del comma 6 dell'articolo 5 dell'avviso nazionale, per i soggetti proponenti o partecipanti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del precedente punto 1.1, il contributo massimo richiedibile è quello indicato al precedente punto 3.8.

3.13 Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

3.14 Le modalità di erogazione del contributo sono riportate nel contratto tipo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto ministeriale. In attuazione del comma 1 dell'articolo 15 dell'avviso nazionale, i contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari entro i termini stabiliti a livello nazionale.

4. Prodotti oggetto di promozione

4.1 Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) 1308/2013:

- a.vini a denominazione di origine protetta;
- b.vini ad indicazione geografica protetta;
- c.vini spumanti di qualità;
- d.vini spumanti di qualità aromatici;
- e.vini con l'indicazione della varietà.

4.2 Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, i progetti non possono riguardare esclusivamente

i vini con indicazione varietale, e/o i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità aromatici senza indicazione geografica.

4.3 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, le caratteristiche dei vini di cui al punto 4.1 sono quelle previste dalla normativa Europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso emanato dal ministero.

4.4 Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti finalizzati alla realizzazione del progetto devono rispettare le condizioni previste all'articolo 16 del decreto ministeriale.

5. Azioni ammissibili e spese eleggibili

5.1 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

5.2. Le azioni ammissibili a contributo e le relative sub-azioni, nonché la tabella dei costi di riferimento e i relativi giustificativi sono definite nell'allegato M all'avviso nazionale.

5.3 Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alla lettera d) del precedente punto 5.1, in attuazione della lettera i, del comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale.

5.4 In deroga a quanto disposto al punto 5.1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio regionale.

5.5 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 dell'avviso nazionale e dal precedente punto 5.1, fermo restando quanto disposto le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato M all'avviso nazionale.

5.6. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 dell'avviso nazionale i soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni di cui al precedente punto 5.1, la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di *digital marketing*.

5.7 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 dell'avviso nazionale, qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione appartengono, tra quelle indicate al precedente punto 5.1, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell'allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

6. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

6.1 Le domande di contributo, relative alla campagna 2021/2022, a valere sui fondi di quota regionale, e la relativa documentazione, devono pervenire alla Regione Toscana tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Sviluppo Toscana S.p.A, previa acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informatico, secondo le modalità di invio specificate nel successivo punto 13, pena l'esclusione.

6.2 La domanda di contributo, ovvero il documento in formato .pdf, generata in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, e completa di tutti i documenti obbligatori, nonché comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare, in sede di presentazione della domanda stessa, si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle **ore 9:00 del giorno 18/10/2021 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/11/2021.**

6.3 In particolare la domanda di contributo, comprensiva della scheda tecnica (Progetto), deve essere compilata dal soggetto proponente e dai soggetti partecipanti, per le parti di loro competenza.

Nella domanda di contributo, in attuazione dell'articolo 3, punto 6 dell'avviso nazionale, il soggetto proponente dichiara se intende ricevere, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario.

Nella domanda di contributo, in attuazione dell'articolo 3, punto 8 dell'avviso nazionale, il soggetto proponente dichiara altresì se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150.

Nella domanda di contributo, il soggetto proponente è tenuto a precisare se intende avvalersi della proroga della durata massima del sostegno per la misura promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino in un determinato Paese terzo, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 360369/2021, secondo quanto disposto nel precedente punto 3.11.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui uno solo dei partecipanti si trovi nelle condizioni di cui al citato articolo 1 del decreto ministeriale n. 360369/2021.

Qualora il soggetto proponente intenda richiedere la proroga di cui sopra, è tenuto ad allegare alla scheda tecnica (Progetto) una **relazione** sui risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi previsti, nei Paesi interessati dalla proroga nelle campagne precedenti in cui ha svolto iniziative di promozione, realizzate con il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre la domanda di contributo di cui sopra, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- **Allegato C:** *Idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione Europea.* Tale documento può essere presentato dal soggetto proponente oppure in alternativa da ciascun soggetto partecipante.

- **Allegato D:** *Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia,* debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni contenute nell'allegato medesimo.

- **Allegato E:** *Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese.* Da

compilare, se del caso, a cura del soggetto proponente e/o del soggetto partecipante, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, qualora il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti appartengano alla categoria delle piccole e/o micro imprese.

- **Allegato F: Dati produttivi**, redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lettera f), del precedente punto 1.1. In particolare:

- nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lettera g) del punto 9.1 del presente atto, è necessario compilare i fogli di lavoro "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio di lavoro "Conferimenti soci", se pertinente, ed allegare copia conforme della documentazione richiesta nell'allegato stesso;

- nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lettera g) del punto 9.1 del presente atto, è necessario compilare il foglio di lavoro "Dichiarazione" e il foglio di lavoro "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e Q;

- **Allegato H: Dati tecnici, economici e finanziari del progetto**, deve essere compilato dal soggetto proponente e deve contenere i dati relativi al soggetto proponente stesso e ai soggetti partecipanti;

- **Allegato I: Cronoprogramma**, deve essere compilato dal soggetto proponente;

- **Curriculum aziendale** dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente punto 1.8. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, occorre inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante.

- **Visura Camerale**: deve essere presentata in copia conforme dal soggetto proponente e da tutti i soggetti partecipanti nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1.

- **Statuto ed elenco degli associati**: nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del precedente punto 1.1, deve essere allegata copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante.

- **Allegato L**: nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h) e j) del precedente punto 1.1, deve essere allegato l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'allegato L all'avviso nazionale. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, occorre allegare copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete.

- **Bilancio o altro documento**: nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, occorre allegare copia conforme dell'ultimo bilancio oppure copia

di altro documento (per esempio quadro VE della dichiarazione annuale dell’IVA o altro documento ufficiale), da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

- **Copia conforme del documento di Giacenza:** nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, i soggetti partecipanti produttori di vino, devono allegare copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura della campagna 2019/2020 per stato fisico “Imbottigliato/Confezionato”, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione.

- **Copia conforme della documentazione di cui all’allegato F relativa ai dati produttivi-Dichiarazione raccolta campagna 2019/2020:** nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del precedente punto 1.1, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lettera g), del punto 9.1 del presente atto.

I documenti di cui sopra, nel caso debbano essere allegati alla domanda, devono essere compilati in conformità agli allegati all’avviso nazionale e nei formati originari di tali allegati (“word” o “xls” oppure “pdf”).

6.4 In caso di incompletezza o irregolarità della domanda di contributo nonché della documentazione di seguito elencata, se dovuta:

- Allegato C - Idonea referenza bancaria
- Allegato D - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- Allegato E - Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese
- Allegato F - Dati produttivi
- Curriculum aziendale
- Visura camerale
- Statuto ed elenco degli associati
- Allegato L
- Bilancio o altro documento
- Copia conforme del documento di Giacenza
- Copia conforme della documentazione di cui di cui all’allegato F relativa ai dati produttivi-Dichiarazione raccolta campagna 2019/2020
- Documentazione allegata alla richiesta di proroga di cui al precedente punto 3.11, riguardante la relazione sui risultati ottenuti nelle precedenti campagne della misura promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino

il Comitato di valutazione dei progetti di cui al successivo punto 10, assegna al soggetto proponente un congruo termine non superiore a 10 giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

6.5 In caso di incompletezza o irregolarità della scheda tecnica (Progetto), dell’Allegato H (Dati tecnici, economici e finanziari del progetto) e dell’Allegato I (Cronoprogramma), il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

6.6 La domanda di contributo è resa nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

6.7 Qualora un soggetto proponente erroneamente non dichiari, in fase di presentazione del progetto, il possesso di uno o più requisiti di priorità di cui avrebbe avuto titolo, il relativo punteggio non viene attribuito in fase istruttoria.

7. Requisiti di ammissibilità del progetto

7.1 In attuazione dell'articolo 8 del decreto ministeriale, il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere pena l'esclusione:

- a) l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b) una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- c) l'indicazione dei Paesi terzi e dei mercati dei Paesi terzi interessati, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei paesi destinatari;
- d) una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione di origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- e) una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
- f) la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- g) l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- h) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target, nonché il costo unitario di ciascuna sub azione.

7.2 Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

7.3 Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere:

- a) specifici;
- b) misurabili;
- c) realizzabili;
- d) pertinenti;
- e) definiti nel tempo.

7.4 Il progetto, per essere ammesso a contributo, deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

8. Cause di esclusione

8.1 Sono esclusi i soggetti proponenti diversi da quelli elencati al precedente punto 1.1 e che non rispettano i requisiti di ammissibilità riportati al precedente punto 1.

8.2 Sono esclusi inoltre i soggetti proponenti che presentano progetti:

- che non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 7;
- che non rispettano gli importi indicati ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.8;
- che riguardano esclusivamente i vini con indicazione varietale, e/o i vini spumante di qualità e i vini spumanti di qualità aromatici senza indicazione geografica;
- che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d) del precedente punto 5.3;
- per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, salvo in presenza di richiesta di proroga di cui al precedente punto 3.11.

8.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) del precedente punto 1.1 sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione richieda un contributo superiore a 650.000,00 Euro o presenti più di un progetto rivolto allo stesso Paese terzo o mercato del Paese terzo.

8.4 Sono altresì esclusi i soggetti proponenti che non rispettano i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo indicati al precedente punto 6 e che non rispettano quanto disposto al successivo punto 11.1.

8.5 Ai soggetti partecipanti e ai soggetti proponenti della misura, si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 dell'articolo 69 della legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

9. Criteri di priorità

9.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità definiti al comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale. Si riportano di seguito i criteri di priorità con indicazione del peso ponderale attribuito a ciascuno di essi, secondo quanto disposto al punto 7 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1002/2021, fermo restando che i punteggi assegnati alla lettera a) e alla lettera b) non sono fra loro cumulabili:

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.1 che non ha beneficiato del contributo per la misura a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Nuovo beneficiario	Punti 20
--------------------	----------

Il punteggio assegnato con la presente lettera a) non è cumulabile con quello di cui alla successiva lettera b).

b) il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione Europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo di programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione sul web) di cui all'Allegato M all'avviso nazionale. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

100% dell'importo complessivo del progetto, destinato alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	Punti 20
---	----------

percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e inferiore al 100%	Punti 15
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore al 50%	Punti 5
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15% e pari o inferiore al 30%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

Il punteggio assegnato con la presente lettera b) non è cumulabile con quello di cui alla precedente lettera a).

c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%

soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 40%	Punti 10
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 40% e inferiore o pari al 41%	Punti 9
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 41% e inferiore o pari al 42%	Punti 8
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 42% e inferiore o pari al 43%	Punti 7
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 43% e inferiore o pari al 44%	Punti 6
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 44% e inferiore o pari al 45%	Punti 5
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 45% e inferiore o pari al 46%	Punti 4
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 46% e inferiore o pari al 47%	Punti 3
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 47% e inferiore o pari al 48%	Punti 2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 48% e inferiore o pari a 49%	Punti 1

d) il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oppure una Federazione o un'associazione di Consorzi di tutela

Il soggetto proponente è una Federazione o una associazione (anche temporanea) di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41	Punti 20
--	----------

della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1	
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1	Punti 15

e) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP	Punti 1
--	---------

f) il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale (colonna D dell'allegato R)

100% dell'importo complessivo del progetto, destinato alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	Punti 12
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60% e inferiore al 100%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e pari o inferiore a 60%	Punti 8
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15% e inferiore o pari al 30%	Punti 6

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

g) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice:

Indice G (espresso in termini percentuali) = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato - confezionato scaricato

Definizioni dei termini utilizzati nell'indice:

a. **"Uve proprie"**: nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2019, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al decreto direttoriale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.

b. **"Uve dei propri associati"**: nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2019, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al decreto direttoriale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle

dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.

c. Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al decreto direttoriale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

d. $K = 0,8$

e. Il dato relativo al "**Vino imbottigliato/confezionato scaricato**" è la sommatoria dei dati riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al decreto direttoriale (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	Punti 2
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

h) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese

Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 15
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2 ed inferiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 10
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3 ed inferiore ad 1/2 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 5

Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

9.2 In attuazione del comma 4, dell'articolo 12 del decreto ministeriale, in caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al punto 9.1, lettere a) e b).

9.3 In caso di ulteriore parità di punteggio, si dà la preferenza al soggetto proponente che ha

ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al punto 9.1, lettera d) e, in caso di ulteriore parità, al progetto con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere h) ed f) del precedente punto 9.1.

9.4 In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del punto 9.1: e), c) e g).

9.5 In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico qualora sia rilevante ai fini dell'assegnazione del contributo sulla base delle risorse disponibili.

10. Comitato di valutazione dei progetti e modalità di ammissione a contributo

10.1 Il Comitato di valutazione dei progetti (di seguito Comitato), previsto all'articolo 12 del decreto ministeriale, è nominato con atto del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale", in attuazione del punto 8 della deliberazione D.G.R. n. 1002/2021.

10.2 Il Comitato procede alla selezione dei progetti presentati con particolare riferimento:

- a) alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 1;
- b) alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi, di cui al precedente punto 5;
- c) alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del progetto di cui al precedente punto 7;
- d) alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente punto 8;
- e) alla verifica che nella relazione sulle attività realizzate, presentata quale allegato alla scheda tecnica (Progetto) di cui al precedente punto 6.3, qualora il soggetto proponente richieda, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 360369/2021, una proroga, superiore ai cinque anni, della durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, sia evidenziato il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti approvati per le precedenti annualità o comunque sia giustificata la concessione della proroga;
- f) all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al precedente punto 9;
- g) alla valutazione delle richieste di variazione dei progetti presentate ai sensi del successivo punto 12.1, lettera b), dando comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario richiedente, alla Regione Toscana, ad AGEA ed al Ministero.

10.3 Ai fini della corretta valutazione dei progetti, il Comitato assegna, se del caso, al soggetto proponente un congruo termine non superiore a 10 giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione, secondo quanto previsto al precedente punto 6.4.

10.4 Il Comitato effettua la valutazione dei costi delle azioni e sub-azioni indicati, anche avvalendosi del confronto con la tabella dei costi di riferimento (allegato M all'avviso nazionale).

10.5 Il Comitato effettua le proprie valutazioni sulla base delle informazioni di cui dispone o che acquisisce nel corso della istruttoria e sulla base delle auto-dichiarazioni fornite dai soggetti proponenti e da ciascuno dei soggetti partecipanti, ai sensi del DPR 445/2000.

10.6 Al termine della valutazione dei progetti, il Comitato predispone la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili al contributo, sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri di priorità indicati al precedente punto 9, e per ciascun progetto indica l'importo totale del progetto ed

il relativo contributo ammissibile. Ai fini della quantificazione del contributo ammissibile sotto forma di anticipo, il Comitato applica una percentuale compresa tra l'80% e il 60% del contributo ammissibile richiesto, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di domande di contributo ritenute ammissibili, qualora il fabbisogno ammissibile superi le risorse assegnate alla misura, così come stabilito al punto 4 della deliberazione DGR n. 1002/2021. A parità di punteggio, si applica quanto definito nei precedenti punti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 del presente atto. Il Comitato predispone anche l'elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili.

10.7 Il Comitato comunica al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione", attraverso i verbali relativi alle sedute istruttorie, la suddetta graduatoria provvisoria e l'elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili.

10.8 Il Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione", responsabile del procedimento amministrativo, con apposito decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, preso atto della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili, predisposti dal Comitato, adotta la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili al contributo nonché l'elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale dell'atto di approvazione della graduatoria provvisoria, assume valore di comunicazione alle aziende dell'avvenuto inserimento nella graduatoria dei progetti ammissibili o non ammissibili.

10.9 In attuazione della lettera c), comma 1 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale, entro il 20/12/2021 la Regione fa pervenire al Ministero ed ad AGEA la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a contributo, utilizzando l'allegato O all'avviso nazionale, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili, e trasmette ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti ritenuti ammissibili, per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale, effettuati da parte di AGEA, tramite Agecontrol. Ai fini dell'effettuazione dei controlli, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 360369/2021, AGEA, in accordo con il Ministero, redige e pubblica sul proprio portale un manuale dei controlli effettuati sulle domande di pagamento, sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi.

10.10 In attuazione dell'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 360369/2021, sulla base degli esiti dei controlli precontrattuali svolti da Agecontrol e comunicati da AGEA alla Regione Toscana entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione della graduatoria provvisoria, il Comitato di valutazione dei progetti, effettua una eventuale nuova istruttoria sui soggetti rispetto ai quali, in base agli esiti dei controlli precontrattuali di Agecontrol, sono state segnalate eventuali anomalie. Al termine di quest'ultima valutazione dei progetti, il Comitato predispone la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili al contributo, e per ciascun progetto indica l'importo totale del progetto ed il relativo contributo ammissibile. Ai fini della quantificazione del contributo ammissibile sotto forma di anticipo, il Comitato applica una percentuale compresa tra l'80% e il 60% del contributo ammissibile richiesto, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di domande di contributo ritenute ammissibili, qualora il fabbisogno ammissibile superi le risorse assegnate alla misura, così come stabilito al punto 4 della deliberazione DGR n. 1002/2021. Il Comitato predispone anche l'elenco dei progetti non ammissibili.

10.11 Il Comitato comunica al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione", attraverso i verbali delle sedute istruttorie, la graduatoria definitiva e l'elenco dei progetti non ammissibili di cui al precedente punto 10.10.

10.12 Il Dirigente del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione”, responsabile del procedimento amministrativo, con apposito decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, preso atto della graduatoria definitiva e dell'elenco dei progetti non ammissibili predisposti dal Comitato ai sensi del precedente punto 10.10, adotta la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili che vengono finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base della graduatoria. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva, assume valore di comunicazione alle aziende dell'avvenuto inserimento nella graduatoria dei progetti ammissibili o non ammissibili. La notifica di ammissibilità e potenziabile finanziabilità non è effettuata con modalità di comunicazione personale in quanto la pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale.

10.13 In attuazione del comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facoltà, entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accetti il contributo, deve darne comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A., al Ministero e ad AGEA, al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 8 dell'avviso nazionale, i soggetti possono accettare o meno il contributo entro un termine non superiore a 7 giorni dalla notifica della graduatoria definitiva.

10.14 In attuazione del comma 7 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, con la pubblicazione sul BURT della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e dell'elenco dei progetti non ammissibili, termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione Toscana.

11. Modifiche dei soggetti proponenti e dei beneficiari

11.1 In attuazione del comma 5 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA, non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1. In tale fase, è tuttavia consentito esclusivamente il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente, di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione, e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui al precedente punto 8.

11.2 In attuazione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, successivamente alla stipula del contratto con AGEA, qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei seguenti casi:

a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto e dal decreto ministeriale e dal presente atto. Qualora non ricorrano tali condizioni, AGEA recede dal contratto e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale;

b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal decreto

ministeriale e dal presente atto, è tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e dal presente atto. Qualora non ricorrano tali condizioni, AGEA recede dal contratto e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale;

c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

11.3 In attuazione del comma 7 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, qualora, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, uno o più imprese partecipanti si ritirino, dai soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal decreto ministeriale e dal presente atto. Nel caso in cui tali requisiti non vengano più soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al recupero dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione della eventuale garanzia prestata.

11.4 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 dell'avviso nazionale, i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, sono obbligati a comunicare ad AGEA, tramite PEC (protocollo@pec.agea.gov.it) e a Sviluppo Toscana S.p.A., tramite PEC (asaregimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it) qualsiasi modifica della compagine.

11.5 Nel caso di soggetti beneficiari di cui alle lett. h), i) e j) del precedente punto 1.1, qualora si verificano economie nell'utilizzo dei contributi richiesti ed approvati da parte dei soggetti partecipanti nel corso dell'esecuzione del programma di promozione, è data facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare i fondi non utilizzati purché in fase di rendicontazione sia garantito il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 e dell'articolo 11 del decreto ministeriale, nonché il rispetto dei parametri che attestano il rispetto del possesso di sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale, così come definiti nell'avviso nazionale.

12. Variazioni ai progetti

12.1 In attuazione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, così come emendato dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 360369/2021, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, i beneficiari possono apportare variazioni al progetto:

a) **pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario.** Solo nel caso in cui tali variazioni comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario deve comunicare, prima della loro realizzazione, ad AGEA, tramite PEC (protocollo@pec.agea.gov.it) ed a Sviluppo Toscana S.p.A., tramite PEC (asaregimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it), la modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione, nel quale indicare le eventuali modifiche delle tempistiche di realizzazione delle operazioni o del loro numero, tramite la compilazione dell'allegato S all'avviso nazionale (coincidente con l'allegato C del decreto ministeriale n. 362715 del 10/08/2021). Esse vengono verificate ex-post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. In caso di mancata comunicazione del

cronoprogramma o di comunicazione successiva alla realizzazione delle attività di promozione tali spese non sono riconosciute. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto.

b) superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, ad AGEA tramite PEC (protocollo@pec.agea.gov.it) ed a Sviluppo Toscana S.p.A., tramite PEC (asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it), almeno 15 giorni prima della loro realizzazione, utilizzando l'allegato Q all'avviso nazionale. Tali richieste di variante sono oggetto di istruttoria da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. e di successiva valutazione da parte del Comitato di valutazione di cui al precedente punto 10. La Regione Toscana, tramite Sviluppo Toscana S.p.A., a seguito dell'istruttoria svolta, se del caso, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunicando l'esito al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante, ma saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte della Regione Toscana. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza è respinta. Le variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Tali variazioni devono essere debitamente motivate e, comunque, non devono snaturare la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/Paese di destinazione, né modificare elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e devono essere conformi ai costi di riferimento di cui all'allegato M all'avviso nazionale. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre varianti superiori al 20%.

12.2 In attuazione del comma 2 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, così come emendato dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 360369/2021, nel caso di inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto nel suo complesso, i beneficiari devono richiedere autorizzazione a Sviluppo Toscana S.p.A., tramite PEC (asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it), seguendo la procedura di istanza di variazione descritta al precedente punto 12.1, lettera b). La variante di inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto nel suo complesso, concorre al raggiungimento del numero massimo di varianti (tre) ammesse per ciascun anno finanziario comunitario di cui al precedente punto 12.1 lettera b).

12.3 In attuazione del comma 3 dell'articolo 15 del decreto ministeriale le variazioni non devono incrementare né ridurre, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e devono essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato del progetto sono a totale carico del beneficiario.

12.4 In attuazione del comma 4 dell'articolo 15 del decreto ministeriale non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggiunta di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di cui al precedente punto 8.

13. Procedura di presentazione telematica della domanda di contributo sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente online, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., nei termini e con le

modalità fissati al precedente punto 6.2.

Le istruzioni per accedere al sistema sono disponibili al seguente indirizzo:

https://www.sviluppo.toscana.it/accesso_sicuro

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, per ogni informazione:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico https://www.sviluppo.toscana.it/accesso_sicuro ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

In caso di soggetti collettivi (ATI/ATS/Rete-Contratto) ciascun soggetto partecipante dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante al progetto.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso, la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

La DOMANDA, da predisporre sul sito del soggetto gestore, dovrà essere redatta in lingua italiana. I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti nel paragrafo che segue.

L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti dell'avviso è il seguente: assistenzaocmvino@sviluppo.toscana.it.

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è il seguente: supportoocmvino@sviluppo.toscana.it.

La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sequenziali sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accesso al sistema informatico tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID);
- se il CF dell'utente non è presente sul sistema viene re-indirizzato alla registrazione utente (facoltativa se si è già registrati sul sistema di Accesso Unico);
- scelta del bando a cui partecipare;
- compilazione della domanda di finanziamento;
- chiusura della compilazione;
- firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente;
- presentazione della domanda di finanziamento.

Di seguito viene analizzato ciascuno dei suddetti passaggi:

Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso.

Per accedere alla compilazione della domanda di finanziamento, l'utente deve accedere, tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID), al sistema di Accesso Unico all'indirizzo: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it>

La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso è divisa in 2 step:

STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:

Lo step 1 deve essere effettuato da ciascun soggetto proponente.

- 1) Collegarsi all'indirizzo <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it> e cliccare su "Autenticazione" con la propria identità digitale (CNS/CIE/SPID).
- 2) Se il CF dell'utente non è presente sul sistema viene re-indirizzato alla registrazione utente (facoltativa se si è già registrati sul sistema di Accesso Unico);
- 3) Compilare i campi previsti con le informazioni richieste. Si ricorda che all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema informatico.
- 4) Attendere la mail con il link per la verifica e validazione dell'utenza.

Si specifica che, in caso di aggregazione, i partner (SOGGETTI PARTECIPANTI) del progetto non dovranno richiedere direttamente l'accesso alla piattaforma informatica, ma riceveranno una e-mail quando il Capofila li aggiungerà al progetto, tramite il pulsante "Aggiungi partner". In ogni caso, i partner, una volta aggiunti al progetto dal Capofila, dovranno proseguire nella registrazione dei loro dati (STEP 2).

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:

Lo STEP 2 deve essere effettuato dal soggetto PROPONENTE singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto CAPOFILA E PARTECIPANTE appartenente alla stessa.

Si precisa che, in caso di aggregazione, i partner del progetto potranno effettuare lo STEP 2 una volta che il Capofila li avrà aggiunti al progetto e avranno ricevuto automaticamente le chiavi di accesso.

- 1) Soggetto presente su Parix Gate: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presente, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti può confermarli premendo sul bottone Conferma oppure modificarli, ad eccezione del codice fiscale, e salvare. A questo punto sarà possibile iniziare la compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono sarà necessario procedere come al punto 2.
- 2) Soggetto non presente su Parix Gate: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:
 - Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - Copia fronte-retro del codice fiscale del legale rappresentante;
 - Copia dell'atto di nomina da cui si evincano i poteri di legale rappresentanza (visura camerale, decreto rettorale...)

Creazione del Progetto e, in caso di raggruppamento, inserimento dei partner.

Il soggetto PROPONENTE singolo o, in caso di aggregazione, il Capofila del progetto, ottenute le chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al sistema informatico, deve:

- scegliere il bando su cui compilare la domanda;
- creare il progetto, indicandone l'acronimo e il titolo, e selezionare l'opzione relativa al progetto

- presentato in aggregazione;
- in caso di aggregazione, il capofila deve accedere alla sezione "La tua domanda" e inserire tutti i partner del progetto, premendo il pulsante "Aggiungi Partner" presente nella sottosezione "Lista dei soggetti"; a seguito di tale operazione, verrà inviata una mail a ciascun partner per consentire l'accesso o la registrazione del soggetto partner.

Compilazione della domanda di contributo

Dopo la creazione del progetto da parte del soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto proponente Capofila del progetto, una volta superato lo Step 2 ed ottenute le chiavi di accesso, il soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto proponente Capofila del progetto, ciascun soggetto proponente deve compilare la domanda di contributo ed allegare i documenti obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, nel seguente modo:

- il soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto partecipante deve accedere alla sezione "Compila domanda", compilare le schede obbligatorie presenti nelle sezioni "Dichiarazioni", "Sezione Progetto", "Obiettivi Operativi" e "Piano finanziario" ed allegare i documenti obbligatori richiesti dall'avviso, conformi, nei contenuti e nelle modalità di sottoscrizione, alle indicazioni previste e tutti gli eventuali ulteriori documenti che intende allegare in sede di presentazione della domanda.

Si specifica che, in caso di aggregazione, le schede del soggetto proponente (Capofila) che contengono dati dei soggetti partecipanti (partner) (ad esempio piano finanziario complessivo) vanno sempre compilate per ultime dopo che ogni soggetto partecipante (partner) ha completato la sua parte.

Chiusura della compilazione

Una volta che la domanda di contributo è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'avviso e gli ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:

- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito e la presenza negli appositi spazi di upload di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'avviso e di tutti gli ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare in sede di presentazione della domanda di contributo. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è più possibile accedere alla sezione di compilazione della domanda di contributo;
- chiudere la compilazione (Pulsante "Chiudi Compilazione") e confermare tale operazione;
- scaricare sul proprio computer il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente".

Per ciò che concerne gli "upload", dovrà essere inserita tutta la documentazione che non viene generata dalla piattaforma.

In caso di aggregazione, per ciò che riguarda la dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS/Rete-Contratto il documento deve essere redatto sulla base del modello scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it>.

Il documento dovrà essere compilato dal soggetto proponente (Capofila), firmato digitalmente dallo stesso e, inoltrato elettronicamente a tutti i soggetti partecipanti al progetto (partner), affinché anch'essi possano firmare digitalmente la dichiarazione. Una volta che tutte le firme digitali saranno apposte, il documento, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti partecipanti (partner), sarà

uploadato, sul sistema in formato PDF, esclusivamente dal primo soggetto che si profilerà sulla piattaforma e non anche dai partner del progetto.

Nel caso di raggruppamento da costituire, la compilazione della domanda deve essere chiusa prima da tutti i soggetti partecipanti al progetto (partner); successivamente, il soggetto proponente (Capofila) deve salvare tutte le schede e chiudere anch'esso la compilazione.

Firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico

Una volta chiusa la compilazione, ciascun soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto partecipante dovrà premere sul pulsante "Scarica documento" e procedere di seguito a salvarlo sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale del Legale rappresentante. Il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti on-line, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line, deve essere, infatti, firmato digitalmente.

La firma digitale deve essere apposta, per ciascun soggetto (soggetto proponente/soggetto partecipante), solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto stesso cui sono state rilasciate le chiavi di accesso alla conclusione della procedura di Registrazione descritta nello Step 2, il quale è l'unico soggetto titolato a firmare digitalmente il documento in formato .pdf di cui sopra e tutti gli altri documenti per i quali è obbligatoriamente richiesta, dall'avviso, la firma digitale.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". La verifica della validità della firma digitale apposta può essere effettuata tramite software o applicazioni autorizzati da AgID disponibili al seguente indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>.

A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di contributo firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La firma digitale deve essere validamente apposta secondo quanto previsto dalla normativa e associata in maniera univoca ed esclusiva al documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti on-line, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line, e a tutti gli altri documenti per i quali è obbligatoriamente richiesta.

Ne consegue che:

1. documenti/dichiarazioni non firmati digitalmente, per i quali è obbligatoriamente richiesta dall'avviso la firma digitale, non saranno considerati validi in quanto non firmati;
2. la firma digitale apposta a dichiarazioni/documenti, per i quali non è obbligatoriamente richiesta dall'avviso, non si intende apposta, associata ed estesa a dichiarazioni/documenti che risultano non firmati digitalmente e per i quali l'avviso richiede obbligatoriamente la firma digitale.

PRECISAZIONE:

Per legale rappresentante del soggetto proponente/partecipante si intende:

a) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria o dallo Statuto i poteri di rappresentanza generale del soggetto proponente/partecipante ed è presente nella visura delle

imprese (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc).

b) La persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto proponente/partecipante (come descritto al punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

In relazione al punto b) si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" si intende una persona fisica interna al soggetto proponente/partecipante-dipendente o altro (ad esempio, Direttore di sede) - e non si può intendere la Società di consulenza del soggetto proponente/partecipante; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla "legale rappresentanza" e, di conseguenza, alla firma della domanda e dei relativi allegati.

In caso di delega, sarà necessario caricare in corrispondenza dello STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO, anche l'atto di procura.

Caricamento dei documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico

Una volta che, i documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione saranno stati firmati digitalmente in modalità CaDES come sopra dettagliatamente descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, ciascun soggetto proponente/partecipante, dovrà necessariamente caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica domanda firmata digitalmente".

Presentazione della domanda di aiuto sul sistema informatico

Una volta che i documenti in formato .p7m sono stati caricati sul sistema informatico, è necessario presentare la domanda premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando tale operazione.

Nel caso di aggregazione, la presentazione della domanda, come sopra descritta, deve avvenire prima da parte di tutti i soggetti partecipanti al progetto (partner); successivamente, da parte del soggetto proponente (Capofila). Soltanto le due operazioni sopra indicate consentono di completare la procedura di presentazione telematica della domanda. Se non viene seguita questa procedura, la domanda non si considera presentata telematicamente sul sistema informatico

14. Informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

14.1 Il trattamento dei dati ha la sua base legale nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, e riguarda la gestione delle procedure inerenti l'Avviso per la presentazione dei progetti "Campagna 2021/2022. Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi Esteri" (di seguito, "avviso") emanato da Regione Toscana in esecuzione di tale Regolamento UE.

14.2 Il soggetto titolare del trattamento dati è la Regione Toscana - Giunta regionale (P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; PEC regionetoscana@postacert.toscana.it)

14.3 Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per le finalità dell'avviso, e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

14.4 Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana e da Sviluppo Toscana per l'espletamento degli

adempimenti connessi alla procedura di cui al presente avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, al MIPAAF, ad AGEA e ad AGECONTROL;
- i dati potranno inoltre essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990. Non saranno oggetto di ulteriore comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

14.5 Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: mail:urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:urp_dpo@regione.toscana.it >).

14.6 I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche. promozione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, via di Novoli 26, Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it) e del soggetto gestore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

14.7 In aggiunta al settore responsabile del procedimento di cui al punto 14.6, il soggetto responsabile del trattamento, ai sensi della DGR n.485 del 14/04/2020 “Convenzione Quadro vigente tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. Aggiornamento” - art. 15 Trattamento dati personali, è il seguente:

1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SPA) nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132, Firenze PEC legal@pec.sviluppo.toscana.it

14.8 Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:urp_dpo@regione.toscana.it >/).

14.9 Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

15. Responsabile del procedimento

15.1 Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Gennaro Giliberti, dirigente del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione.” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

16. Definizione delle controversie

16.1 Tutte le controversie derivanti dal presente decreto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

17. Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

17.1 A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.